

LE PERSONE FISICHE

PREMESSA: I SOGGETTI DI DIRITTO

- Nel linguaggio giuridico, il termine “soggetto di diritto” viene utilizzato innanzi tutto per individuare il **centro di imputazione delle situazioni giuridiche soggettive**, per determinare cioè chi può essere titolare di diritti ed obblighi.
- Peraltro, il soggetto di diritto è anche il **protagonista dell'attività giuridica: colui il quale, ponendo in essere atti giuridici, determina la nascita, il trasferimento, la modificazione, l'estinzione di situazioni giuridiche soggettive, in capo a sé stesso o ad altri.**
- Il nostro ordinamento riconosce la qualifica di soggetti di diritto:
 - ❖ Alle **persone fisiche**
 - ❖ Alle **persone giuridiche (pubbliche o private)**
 - ❖ Agli **enti non riconosciuti** [o privi della personalità giuridica (ad es., associazioni non riconosciute; comitati)].

LA PERSONA FISICA - LA CAPACITÀ GIURIDICA

- Persone fisiche sono gli individui considerati nella loro concreta materialità, ai quali l'ordinamento riconosce **l'idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive.**
- Questa idoneità prende il nome di **CAPACITÀ GIURIDICA**, e si identifica appunto nell'**attitudine di un soggetto a fungere da centro di imputazione di diritti ed obblighi.**
- Ai sensi dell'**ART. 1 C.C.**, la **capacità giuridica** si acquista al momento della **nascita**, e si perde solo con la **morte**. Dunque, il legislatore non ammette che vi siano persone fisiche prive dell'attitudine ad essere titolari di situazioni soggettive, e prive quindi di quelli che sono i diritti fondamentali di ogni individuo. Questo assunto, apparentemente scontato, rappresenta invece un'importante conquista di civiltà: si pensi solo al fatto che, fino alla conclusione della seconda guerra mondiale, il nostro ordinamento negava a determinati soggetti l'idoneità ad essere titolari di diritti in ragione della loro fede politica, o della loro appartenenza ad una certa etnia.

7. Le persone fisiche (lezione)

- Il disposto dell'art. 1 c.c., nella sua interpretazione corrente, si salda con quanto previsto dagli artt. 2 (diritti inviolabili dell'uomo) e 22 (divieto di privazione della capacità giuridica) Cost. È strettamente collegato, inoltre, con l'enunciato dell'**ART. 3 COST.**, laddove non solo si afferma che tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge, ma si stabilisce anche che l'ordinamento è impegnato a rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di una piena eguaglianza. Dando attuazione alla volontà del Costituente, il legislatore non solo ha rimosso una serie di preesistenti limitazioni alla capacità giuridica di determinati soggetti (si pensi all'espunzione dall'ordinamento delle leggi razziali, e delle norme che limitavano l'accesso delle donne ad alcune carriere pubbliche), ma ha anche approvato una serie di misure volte appunto a favorire l'eguaglianza tra i cittadini (si richiama, in particolare, il Codice delle pari opportunità, oggetto del d.lgs. n. 5/2010).

- La capacità giuridica non viene riconosciuta solo alla persona fisica che goda dello *status* di cittadino italiano, ma anche allo **STRANIERO**. Quest'ultimo, infatti, fatto salvo comunque il riconoscimento dei **diritti fondamentali**, è ammesso a godere dei **diritti civili** a condizione di reciprocità, in quanto, cioè, analoga attitudine ad essere titolare di diritti e di obblighi venga specularmente riconosciuta ai cittadini italiani che si trovano nello Stato di provenienza del soggetto in questione (v. art. 16 disp. prel.)
In proposito, il d.lgs. n. 286 del 1998 ha stabilito che, a prescindere dalla reciprocità, allo straniero presente sul territorio italiano sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dal diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale. Già in precedenza, peraltro, la giurisprudenza è sempre stata concorde nel riconoscere allo straniero i diritti inviolabili della persona umana, indipendentemente dal riconoscimento degli stessi diritti al cittadino italiano da parte dello Stato di origine dello straniero.

- Come già accennato, la capacità giuridica si acquista con la **nascita**: in questo senso, un soggetto deve considerarsi nato nel momento in cui acquisisce la capacità di respirare autonomamente (c.d. inizio della respirazione polmonare); la nascita deve essere comunicata all'Ufficiale dello stato civile per la formazione dell'atto di nascita.

7. Le persone fisiche (lezione)

- Occorre però precisare che la legge tutela determinate posizioni giuridiche anche a favore di chi, non ancora nato, è però già stato **CONCEPITO**. In particolare, al concepito è riconosciuta
 - a) **la capacità di succedere *mortis causa***, sia per legge che per testamento (art. 462 c.c.: è il caso della persona che fa testamento a favore di un soggetto non ancora nato, ma già concepito);
 - b) **la capacità di ricevere donazioni** (art. 784 c.c.: si pensi all'esempio della persona che, avendo appreso dello stato di gravidanza della propria figlia, decide di donare una somma di denaro al nascituro già concepito).
- **“Capacità” riconosciuta al NASCITURO (NON ANCORA CONCEPITO)**. – L'ordinamento stabilisce inoltre che possono ricevere per testamento e per donazione anche soggetti non ancora concepiti al momento della morte del testatore o del donante: più precisamente, prevede che possono ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti (art. 462, co. 3, c.c.). Una regola analoga è stabilita anche per la donazione (art. 784 c.c.).
- Viene inoltre riconosciuto il diritto del nascituro ad ottenere il **risarcimento del danno alla salute e all'integrità fisica a lui cagionato prima o durante il parto**, nonché **il diritto del medesimo nascituro ad esigere il risarcimento del danno per l'uccisione del proprio padre ad opera di un terzo**.
- ❖ I diritti che la legge attribuisce al concepito sono **subordinati all'evento della nascita**: possono essere cioè fatti valere solo a seguito della nascita del titolare (art. 1, comma 2 c.c.)
- **Capacità giuridica speciale**. – Per quanto la capacità giuridica si acquista con la nascita, talvolta la legge riconosce solo a determinati soggetti l'attitudine ad essere titolare di certi diritti: per esempio, può contrarre matrimonio solo l'ultrasedicenne; può essere parte di un rapporto di lavoro solo un ultrasedicenne; solo un ultrasedicenne può riconoscere il figlio naturale; il pubblico ufficiale incaricato di alienare determinati beni non può rendersi acquirente dei beni che devono essere da lui venduti.
- La capacità giuridica si perde solamente con la **morte**, identificabile con la **cessazione irreversibile delle funzioni dell'encefalo**. La morte determina una serie di **conseguenze giuridiche** di grande rilievo: in particolare,

7. Le persone fisiche (lezione)

- ❖ Il matrimonio del *de cuius* si estingue.
- ❖ I diritti patrimoniali del defunto sono oggetto di successione *mortis causa*
- ❖ Il coniuge superstite ed i prossimi congiunti possono tutelare i diritti non patrimoniali del defunto (immagine; diritto all'onore).

Anche la morte deve essere dichiarata all'Ufficiale dello stato civile per la formazione dell'atto di morte.

- **Presunzione di commorienza.** – Allorquando due persone vengono a morire nello stesso contesto, può assumere grande rilevanza per l'ordinamento stabilire quale delle due è perita per prima. Si pensi al caso dei coniugi deceduti in un incidente aereo: è importante accertare se uno dei due è sopravvissuto, seppure per un momento, all'altro. Infatti, se uno dei due è morti per primo, l'altro coniuge ha, seppure per un istante, ereditato (in tutto o in parte) il patrimonio del coniuge premorto, con la conseguenza che tale patrimonio sarà oggetto di successione a favore degli eredi del coniuge superstite.

Qualora questo accertamento non sia possibile (perché, dalle circostanze del caso concreto, non è possibile stabilire la premorienza di una persona rispetto all'altra), opera la c.d. **presunzione di commorienza** (art. 4 c.c.): quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona ad un'altra, e non consta quale di esse sia morta per prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.

- Esaminiamo ora il caso della persona fisica della quale non è stato possibile accertare la morte, in quanto questa risulta irreperibile, e da tempo non se ne hanno più notizie. Situazioni come quella appena descritta vengono disciplinate attraverso gli istituti della **scomparsa, dell'assenza e della morte presunta**.

- ❖ **SCOMPARSA.** – Viene dichiarata con Decreto del Tribunale quando una persona si è allontanata dal suo domicilio o dalla sua residenza e non ha dato sue notizie per un periodo di tempo incongruo rispetto alle ragioni (lavoro, svago) che avevano giustificato l'allontanamento. Il Tribunale, in queste ipotesi, assume i provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso (nomina un curatore preposto al compimento degli atti di gestione dei beni del medesimo).
- ❖ **ASSENZA.** – Viene dichiarata con sentenza dal Tribunale, se una persona si è allontanata dal luogo del suo ultimo domicilio o residenza, e non se ne hanno

7. Le persone fisiche (lezione)

più notizie da almeno due anni. La dichiarazione di assenza non scioglie il matrimonio dell'interessato, ma determina lo scioglimento della comunione legale; gli eredi dell'assente entrano nel possesso dei beni ereditari, ma non possono alienarli se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal Tribunale.

Se l'assente ritorna a dare notizie di sé, egli riacquista la disponibilità del suo patrimonio, fatti salvi gli atti di disposizione compiuti dagli eredi con l'autorizzazione del Tribunale.

- ❖ **MORTE PRESUNTA.** – Se la mancanza di notizie si protrae per dieci anni, il Tribunale con sentenza può dichiarare la morte presunta dell'interessato, producendo così effetti giuridici analoghi a quelli che si riconnettono alla morte fisica. In particolare, il matrimonio dell'interessato si estingue, e gli eredi subentrano nella quota di eredità a loro spettante.

Se poi viene accertata la sopravvivenza del soggetto di cui era stata dichiarata la morte presunta, egli riacquista la titolarità del suo patrimonio (fermi restando gli atti di disposizione nel frattempo posti in essere dagli eredi), ed il nuovo matrimonio contratto dal di lui coniuge è nullo, fatti salvi gli effetti del matrimonio putativo.

➤ La sede della persona fisica. Domicilio, residenza, dimora.

- ❖ **DOMICILIO.** – Luogo dove la persona ha il centro dei suoi interessi, personali e patrimoniali. L'accertamento del domicilio può assumere grande rilievo sia per il diritto processuale, che per il diritto sostanziale (rif. art. 1183).
- ❖ **DIMORA.** – Luogo in cui una persona si trova ad abitare in un determinato momento storico;
- ❖ **RESIDENZA.** – Luogo dove una persona abita normalmente e volontariamente.

LA CAPACITÀ LEGALE DI AGIRE.

➤ Se la capacità giuridica viene definita come l'astratta idoneità di un soggetto ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, un differente significato viene attribuito alla nozione di **capacità legale di agire**, la quale può essere descritta come l'attitudine di un soggetto a porre validamente in essere atti giuridici che determinano in capo a lui l'acquisto di diritti o l'insorgenza di obblighi

7. Le persone fisiche (lezione)

(“validamente” in quanto se l’incapace pone in essere degli atti giuridici gli stessi non sono da considerarsi inesistenti o nulli, ma solo annullabili).

- Mentre la capacità giuridica si acquista con la nascita, l’acquisto della capacità di agire presuppone il conseguimento, da parte dell’interessato, di un livello di maturità tale da consentire al soggetto in questione di curare adeguatamente i propri interessi. Tuttavia, se per il compimento di ogni atto giuridico si imponesse una verifica della concreta sussistenza di tale livello di maturità in capo all’autore del medesimo, l’attività giuridica risulterebbe intollerabilmente rallentata, oltre che drammaticamente insicura.
- Per questo motivo, il legislatore ha stabilito la regola (art. 2 cod. civ.) in forza della quale la capacità legale di agire si ottiene al compimento del diciottesimo anno di età, presupponendo che il soggetto maggiorenne abbia conseguito la maturità sufficiente per gestire le situazioni soggettive afferenti alla sua sfera di controllo.
- Ciò premesso, lo stesso art. 2, cpv., c.c. stabilisce che, per il compimento di alcuni atti, può essere richiesta un’età diversa. In particolare,
 -) il minore ultrasedicenne è ammesso a stipulare un contratto di lavoro e può esercitare i diritti e le azioni nascenti da tale contratto.
 -) il minore ultrasedicenne autorizzato al matrimonio deve prestare personalmente il consenso alle nozze.
 -) il minore ultrasedicenne può riconoscere il figlio naturale.

LE IPOTESI DI INCAPACITÀ LEGALE DI AGIRE

- Se dunque la capacità legale di agire si acquista con il compimento del diciottesimo anno di età, è evidente che della capacità legale di agire non dispongono i minori di diciotto anni. Può poi accadere che soggetti maggiorenni versino in condizioni personali tali per cui è necessario che vengano, in tutto o in parte, privati della suddetta capacità. Il discorso sulla capacità legale di agire risulta dunque strettamente connesso a quello sull’incapacità legale di agire.

7. Le persone fisiche (lezione)

- È **INCAPACE LEGALE DI AGIRE** il soggetto che, essendo privo della relativa capacità, non può validamente porre in essere atti giuridici. Gli atti posti in essere da un incapace legale sono infatti annullabili: essi producono cioè effetti che possono essere rimossi a seguito della sentenza di annullamento, a seguito della quale l'atto si considera come mai compiuto.

- Le varie ipotesi di incapacità legale di agire si ricollegano all'età del soggetto (minore età; minore emancipato), alla sua condotta (interdizione legale), al suo stato di salute (interdizione giudiziale, inabilitazione, amministrazione di sostegno).

- I manuali in genere distinguono le varie forme di incapacità legale in **incapacità assolute** ed **incapacità relative**, a seconda che all'incapace sia precluso il compimento della totalità degli atti giuridici, o solo di quegli atti c.d. di straordinaria amministrazione (così definendosi quegli atti che incidono in maniera sensibile sul patrimonio del soggetto).

- Sono ipotesi di **INCAPACITÀ ASSOLUTA**:
 - a) la minore età;
 - b) l'interdizione legale e giudiziale.

- Sono ipotesi di **INCAPACITÀ RELATIVA**:
 - a) l'emancipazione;
 - b) l'inabilitazione;
 - c) l'amministrazione di sostegno.

MINORE ETÀ'

- La prima ipotesi di incapacità legale di agire è, ovviamente, la minore età: è incapace di agire il soggetto che non ha ancora compiuto i diciotto anni, anche se ha già raggiunto un livello di maturità tale da permettergli di autogestirsi.

- Come già si è precisato, gli atti posti in essere dal minore di età sono annullabili. La domanda di annullamento può essere proposta sia dal minore (una volta divenuto

7. Le persone fisiche (lezione)

maggiorenne), sia dal rappresentante legale (genitori o tutore) nel termine di cinque anni dal conseguimento della maggiore età.

- La minore età rappresenta la classica incapacità di protezione: il legislatore intende cioè garantire tutela alla posizione di un soggetto che, nel compimento dell'attività giuridica, non viene considerato nella condizione di curare adeguatamente i propri interessi.
- Proprio la natura di incapacità di protezione della fattispecie che si esamina costituisce la *ratio* dell'art. 1426 c.c., laddove si afferma che non possono essere annullati gli atti posti in essere dal minore il quale abbia, con raggiri, occultato la sua condizione all'altra parte: l'autore del raggio, infatti, non viene considerato meritevole di protezione.
- L'invalidità non riguarda inoltre quegli **atti "minimi" della vita quotidiana** che anche un minore pone normalmente in essere: le esigenze di protezione non devono infatti tradursi in una causa di emarginazione del minore dal contesto sociale in cui è inserito.
- All'amministrazione del patrimonio del minore ed al compimento degli atti destinati ad incidere sulla sua sfera soggettiva provvedono **i genitori**, i quali hanno una **potestà** nei confronti del figlio non ancora maggiorenne e che del medesimo sono **rappresentanti legali**. Questi poteri vengono esercitati dai genitori disgiuntamente per quanto concerne gli **atti di ordinaria amministrazione**; congiuntamente per quanto invece riguarda gli **atti di straordinaria amministrazione**, per i quali è inoltre richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare.
- Se uno dei genitori è morto o impossibilitato ad esercitare la potestà, l'amministrazione del patrimonio del minore e la rappresentanza legale del medesimo competono in via esclusiva all'altro genitore. Se l'impedimento all'esercizio della potestà è invece riferito ad entrambi i genitori, i suddetti poteri di amministrazione e rappresentanza spettano ad un tutore nominato dal giudice tutelare.

7. Le persone fisiche (lezione)

- Il tutore deve avere l'**autorizzazione del giudice tutelare** per gli atti richiamati dall'art. 374 c.c. (acquisto di beni; accettazione o rinuncia all'eredità; accettazione donazioni o legati soggetti a pesi o condizioni; stipula di locazioni ultranovennali). Per gli atti di cui all'art. 375 (alienazione di beni; costituzione di pegno o ipoteca sui beni del minore) è richiesta invece l'**autorizzazione del tribunale**, sentito il giudice tutelare.

INTERDIZIONE

- La seconda forma di incapacità assoluta, ovvero l'interdizione, può essere di due tipi: all'interdizione giudiziale (ipotesi di gran lunga più frequente) si contrappone infatti la fattispecie dell'interdizione legale (pena accessoria comminata a coloro i quali sono condannati ad una pena detentiva superiore ai cinque anni).
- **L'INTERDIZIONE GIUDIZIALE** (art. 414 c.c.) costituisce un'altra ipotesi di incapacità di protezione, e può essere disposta nei confronti di un soggetto che si trovi nella seguente condizione:
 - a) infermità mentale abituale (uno stato di obnubilamento transitorio non è sufficiente a far disporre l'interdizione).
 - b) l'infermità deve essere a tal punto grave da impedire al soggetto in questione di curare i propri interessi.
- L'interdizione giudiziale viene disposta con sentenza del giudice, a seguito di un procedimento che può essere intrapreso (art. 417) su domanda dello stesso interdicendo, del coniuge o della persona stabilmente convivente, dei parenti fino al quarto grado, degli affini fino al secondo grado, e del PM. Momento centrale del procedimento è l'esame dell'interdicendo a cui il giudice deve dare corso, eventualmente (eventualità che di fatto costituisce la regola) con l'assistenza di un perito.
- **La sentenza** di interdizione diviene esecutiva fin dal primo grado di giudizio: **deve essere annotata** nel registro delle tutele ed a margine dell'atto di nascita.

7. Le persone fisiche (lezione)

- Ai fini dello svolgimento dell'attività giuridica, **l'interdetto si trova in una condizione analoga a quella del minore**. Il potere di amministrazione del patrimonio dell'incapace e la rappresentanza del medesimo spettano al tutore nominato con la sentenza. Per gli atti richiamati dall'art. 374 c.c., il tutore deve ottenere l'autorizzazione del giudice tutelare; per gli atti di cui all'art. 375 c.c., invece, è richiesta l'autorizzazione del Tribunale.
- **Gli atti compiuti personalmente dall'interdetto sono annullabili**, su istanza del rappresentante legale o dello stesso incapace (una volta recuperata la piena capacità di agire) nel termine di cinque anni dalla cessazione dell'incapacità. Ancora una volta, l'invalidità non affligge gli atti "minimi" della vita quotidiana.
- Qualora venga meno l'infermità che aveva giustificato la pronuncia di interdizione, questa **può essere revocata con sentenza del giudice**, su istanza del tutore, del coniuge o della persona stabilmente convivente, dei parenti fino al quarto grado, degli affini fino al secondo grado. L'interdizione può essere convertita in inabilitazione, o in amministrazione di sostegno.
- Ad una differente finalità assolve **L'INTERDIZIONE LEGALE**, la quale, come già accennato, costituisce una pena accessoria che si applica ai soggetti condannati all'ergastolo o ad una pena detentiva superiore ai cinque anni di reclusione.
- L'interdetto legale conserva la piena attitudine a porre in essere gli atti di natura personale (matrimonio, testamento, riconoscimento del figlio naturale), mentre per gli atti di natura patrimoniale viene sottoposto ad un regime analogo a quello dell'interdetto giudiziale.

INABILITAZIONE E EMANCIPAZIONE

- Inabilitazione e emancipazione **sono due forme di incapacità relativa**: l'incapace conserva cioè la piena attitudine a porre in essere validamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione deve essere

7. Le persone fisiche (lezione)

assistito da un curatore nominato, nel caso dell'inabilitazione, secondo il procedimento previsto per la nomina del tutore dell'interdetto; e, nel caso del minore emancipato, dal giudice tutelare.

- A differenza del tutore, **il curatore** non si sostituisce all'incapace nel compimento dell'atto, ma lo affianca, "approvando" la sua determinazione. L'atto di straordinaria amministrazione posto in essere da un minore emancipato o da un inabilitato sono dunque il frutto della fusione delle volontà dell'incapace e del curatore che lo approva: per questo motivo, prende il nome di atto complesso.
- **Gli atti** di straordinaria amministrazione realizzati dall'incapace senza l'assistenza del curatore **sono annullabili**.
- **MINORE EMANCIPATO** è l'ultrasedicenne autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio. Curatore dell'emancipato viene nominato l'altro coniuge, se maggiorenne; se anche l'altro coniuge è minore, il giudice tutelare può nominare ad entrambi i coniugi lo stesso curatore.
- Viceversa, può essere sottoposto ad **INABILITAZIONE** (art. 415):
 - a) il soggetto affetto da un'infermità mentale non tanto grave da determinare l'interdizione;
 - b) il cieco o il sordomuto dalla nascita, che non abbia ricevuto un'educazione adeguata;
 - c) il prodigo (così intendendosi la persona che si trova in uno stato tale da non valutare le conseguenze economiche dei suoi atti) il quale rischia di esporre a pregiudizio sé stesso o i suoi familiari
 - d) la persona che fa abitualmente uso di alcoolici o di sostanze stupefacenti, il quale rischia di esporre a pregiudizio sé stesso o i suoi familiari.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

- Nel corso del tempo, gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione si sono rivelati troppo rigidi, in quanto non modulabili dal giudice in ragione dell'effettivo stato dell'incapace e delle sue esigenze.

7. Le persone fisiche (lezione)

- Senza abrogare i precedenti istituti, i quali possono ancora operare, la disciplina dell'amministrazione di sostegno – introdotta a seguito dell'approvazione della l. n. 6/2004 – assolve pertanto alla finalità di offrire adeguata tutela ai soggetti che, a causa di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di curare i propri interessi, eliminando però le rigidità alle quali si è fatto cenno.
- La disciplina in questione, infatti, permette al giudice di graduare le conseguenze dell'incapacità sulla base delle effettive condizioni dell'interessato, garantendogli la conservazione della capacità piena per tutti quegli atti rispetto ai quali la sua menomazione non pregiudica la corretta stipulazione.

- Come già accennato, i **presupposti** per sottoporre un soggetto ad amministrazione di sostegno, sono (art. 404):
 - a) la sussistenza di un'infermità o di una menomazione psichica, anche parziale o temporanea (es. persona affetta da sindrome depressiva, che comporta temporanee perdite di lucidità).
 - b) la sussistenza di un'infermità o di una menomazione fisica (es. persona portatrice di handicap).
 - c) l'impossibilità per il soggetto, conseguente all'esistenza della patologia, di curare i propri interessi.

- L'amministrazione di sostegno può essere disposta su **decreto del Giudice tutelare**, pronunciato su istanza: a) dello stesso amministrato; b) del coniuge o della persona stabilmente convivente; c) dei parenti fino al quarto grado o degli affini fino al secondo grado; d) del tutore o del curatore; e) dei responsabili dei servizi sanitari o sociali preposti alla cura della persona.

- Momento centrale del relativo procedimento è l'audizione personale dell'interessato da parte del giudice: questi deve infatti tenere conto non solo delle necessità, ma anche delle richieste dell'interessato medesimo.

- **Il decreto deve essere annotato** nel registro delle amministrazioni di sostegno, ed a margine dell'atto di nascita.

7. Le persone fisiche (lezione)

- Con il decreto, il giudice provvede a nominare **l'amministratore di sostegno**, individuandolo nella persona indicata dallo stesso interessato in previsione di una sua futura eventuale incapacità o, in mancanza, del coniuge o dei parenti più prossimi.
- Come già accennato, l'incapacità deve essere calibrata sulla base delle specifiche condizioni dell'interessato. In particolare, il giudice deve stabilire: a) quali atti l'amministratore deve porre in essere in nome e per conto dell'incapace; b) quali atti devono essere realizzati dall'interessato con l'approvazione dell'amministratore; c) tutti i restanti atti possono senz'altro essere personalmente ed efficacemente compiuti dall'interessato. Gli **atti** conclusi dall'incapace in violazione delle previsioni contenute nel decreto sono **annullabili**.
- Come già precisato, con riferimento agli atti che non rientrano nelle categorie precedentemente menzionate, l'interessato conserva la piena capacità di agire. Di conseguenza, l'art. 412 dispone l'annullabilità dei negozi compiuti dall'amministratore eccedendo i suoi poteri.

L'INCAPACITA' NATURALE

- Dalle considerazioni finora svolte, è emerso come, attraverso la disciplina dell'incapacità legale di agire, il legislatore persegue essenzialmente l'obiettivo di offrire tutela al soggetto che, non avendo compiuto la maggiore età, non viene considerato ancora sufficientemente maturo per poter regolare autonomamente i propri interessi, oppure al soggetto che – anche dopo il compimento dei diciotto anni - versi in condizioni soggettive tali da non risultare in grado di autodeterminarsi.
- Problemi diversi emergono invece con riferimento alla c.d. **incapacità naturale**, così definendosi la posizione del soggetto che – pur essendo maggiorenne, non interdetto, non inabilitato e non sottoposto ad amministrazione di sostegno – **non**

7. Le persone fisiche (lezione)

è in grado di comprendere il significato delle proprie azioni allorquando pone in essere un atto giuridico (per es., è incapace naturale la persona che, a causa dell'assunzione di un farmaco, accusa delle improvvise perdite di lucidità; o ancora, il soggetto che, avendo occasionalmente assunto una dose eccessiva di alcool, conclude un negozio giuridico senza comprenderne il valore; ancora, è incapace naturale anche il soggetto che, pur versando in condizioni di abituale infermità di mente tali da renderlo incapace di curare i propri interessi, non sia stato ancora interdetto).

- Mentre gli atti posti in essere dall'incapace legale sono **sempre invalidi** (essendo l'incapacità legale dichiarata attraverso le annotazioni apposte in calce all'atto di nascita), i negozi realizzati dall'incapace naturale sono **annullabili solo in presenza di particolari condizioni**. Emerge infatti la necessità di contemperare l'interesse del soggetto in questione a non rimanere vincolato ad un atto che non risponde al suo effettivo volere con l'interesse del destinatario dell'atto stesso (potenzialmente ignaro dell'incapacità di intendere e di volere che affliggeva l'autore del negozio) a conservare gli effetti di tale atto.
- Pertanto, il regime al quale sono sottoposti i negozi conclusi dall'incapace naturale varia a seconda del contenuto del negozio stesso. Infatti:
 - a)** gli atti personalissimi (matrimonio, testamento, donazione) sono annullabili a seguito della **sola dimostrazione dello stato di incapacità di intendere e di volere nella quale l'autore della dichiarazione di volontà versava al momento della manifestazione della stessa**. In ragione della particolare natura di questi atti (che impegnano direttamente la sfera personale del loro autore), infatti, il legislatore ritiene preminenti le esigenze di tutela dell'integrità del volere del soggetto agente.
 - b)** ai sensi del comma 1 dell'art. 428 c.c., gli atti unilaterali diversi dal testamento (es.: promessa al pubblico) sono annullabili:
 - 1) se viene dimostrata l'incapacità naturale dell'autore.

7. Le persone fisiche (lezione)

2) se viene accertato che l'atto arreca un grave pregiudizio alla posizione dell'incapace.

c) infine, in base al comma 2 dell'art. 428, i contratti stipulati dall'incapace naturale sono annullabili solamente se – in ragione del pregiudizio che l'atto arreca alla posizione dell'incapace o alle altre circostanze della stipulazione – viene accertata la mala fede dell'altro contraente (da intendersi come la conoscenza o la conoscibilità dello stato di incapacità di intendere e volere in cui versava la controparte). Con riferimento ai contratti, il legislatore avverte la palese esigenza di tutelare il **ragionevole affidamento** del soggetto in questione in ordine alla validità del contratto. Pertanto, allorquando questi non disponeva di alcun elemento per rilevare la condizione di incapacità di intendere o di volere in cui si trovava l'altra parte al momento della stipulazione, il suo interesse a conservare il contratto prevale su quello dell'incapace naturale a non farsi carico degli effetti che promanano da una manifestazione non corrispondente alla sua reale volontà. Per contro, la norma qualifica tale contratto come annullabile nelle ipotesi in cui – venendo accertata la mala fede del soggetto che ha trattato con l'incapace – non sussiste in capo al medesimo un “ragionevole affidamento” che possa considerarsi meritevole di tutela.